AGGIORNAMENTO NORMATIVO NOVEMBRE 2021

A cura di: AM.SA s.r.l – Via Malherbes n. 14 – 11100 AOSTA
e-mail: info@am-sa.it sito: www.am-sa.it

Normativa in materia di carattere ambientale

Nuovo accordo ANAC-MITE del 25 novembre 2021 *«Monitoraggio sull'applicazione dei criteri ambientali minimi»* ***[Ambiente]***	È stato rinnovato dal ministro della Transizione ecologica e dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione l'accordo di collaborazione di durata triennale per confermare e rilanciare l'attività di monitoraggio sugli obblighi stabiliti dal Codice dei contratti pubblici per introdurre i Criteri Ambientali Minimi nella documentazione progettuale e di gara e così facilitare l'adempimento attribuito all'Autorità. Al fine di fornire ausilio alle stazioni appaltanti e garantire uniformità di indirizzi, l'accordo prevede, oltre all'attività di monitoraggio e vigilanza, anche una collaborazione nell'ambito dell'attività regolatoria e di indirizzo attraverso la condivisione di atti di indirizzo, linee guida, clausole-tipo per bandi e capitolati e atti simili, necessari per attuare le norme in materia di sostenibilità ambientale degli acquisti pubblici, nonché nelle attività di formazione sul GPP e sui CAM. L'attività più attesa è quella del monitoraggio, che dovrà ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico delle stazioni appaltanti e al contempo dovrà restituire dati affidabili e utili ai seguenti obiettivi: • stimare il valore aggregato delle basi d'asta e del valore dei contratti aggiudicati su ciascuna delle categorie di appalto oggetto dei CAM, al fine di avere una rappresentazione del potenziale effetto leva sui mercati di riferimento; • stimare i benefici ambientali, attraverso la rilevazione del livello di attuazione degli obblighi previsti dal Codice dei contratti pubblici legati all'introduzione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara; • identificare attraverso i piani di vigilanza le criticità applicative dei CAM in determinati settori, che sono legate alla difficoltà di gestione delle prescrizioni del Codice, mirate a garantire la tutela della concorrenza e la par condicio; • programmare nuove attività formative per facilitare l'incontro tra domanda pubblica e offerta di prodotti

	conformi ai CAM e superare le criticità attuative delle norme in materia di sostenibilità ambientale, fondamentali e indispensabili per la transizione verso un sistema economico circolare a minori emissioni climalteranti e più efficiente nell'uso della materia e dell'energia.

Normativa in materia di sicurezza

Parlamento europeo risoluzione del 20 ottobre 2021 *«Approvata una risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall'amianto. La strategia per la rimozione dell'amianto, il riconoscimento delle malattie e i limiti di esposizione professionale»* ***[Sicurezza]***	Nell'Unione europea "l'amianto causa tra 30.000 e 90.000 decessi all'anno" e le forme di tumori professionali più comuni "sono i tumori ai polmoni, che rappresentano tra il 54% e il 75% dei tumori professionali". Inoltre l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (AIRC) "ha riconosciuto che l'amianto è una sostanza cancerogena certa (gruppo 1) responsabile di asbestosi, tumori polmonari e del mesotelioma, nonché di tumori della laringe e delle ovaie". Considerando poi che l'amianto è vietato nell'Unione dal 2005 e che alcuni Stati membri hanno vietato l'amianto già negli anni '80, "gli Stati membri devono garantire che le fibre di amianto siano completamente eliminate quanto prima possibile". L'amianto è un agente cancerogeno "altamente pericoloso utilizzato in tutto il mondo nell'edilizia e in altri materiali in molti settori della vita quotidiana" e "un gran numero di gruppi diversi è a rischio di esposizione all'amianto, tra cui i lavoratori nel settore dell'edilizia e delle ristrutturazioni, dell'estrazione mineraria, della gestione dei rifiuti, i vigili del fuoco, nonché i proprietari e i locatari di immobili". Senza dimenticare che "gli effetti più nocivi per la salute dovuti alle fibre di amianto inalate e alle malattie legate all'amianto possono richiedere fino a 40 anni per manifestarsi". A fare queste considerazioni (i "considerando" contenuti nelle risoluzioni europee) è una "Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall'amianto" approvata recentemente a larghissima maggioranza per chiedere alla Commissione Europea di intervenire sulla questione amianto. Una risoluzione che interviene sulle strategie nazionali di rimozione dell'amianto, sull'aggiornamento della direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto, sul riconoscimento e indennizzo delle malattie correlate all'amianto e sulla verifica della presenza di amianto prima di lavori di ristrutturazione energetica e della vendita o locazione di un immobile.

Normativa in materia di antincendio

Decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2021
«Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»
[Antincendio]

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021, il DM 3 settembre 2021 stabilisce, in attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del D.Lgs. 81/2008, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.
Tale decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del D.Lgs. 81/2008, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo D.Lgs. 81/2008.
Ricordiamo che questo decreto è successivo ai seguenti decreti con i quali si completa il quadro normativo relativo alla Sicurezza antincendio previsto all'articolo 46, comma 3 del D.Lgs. 81/2008:

- il decreto del Ministero dell'Interno 1 settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81";
- il decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Il decreto 3 settembre 2021, che entrerà in vigore il 28 ottobre 2022, prevede, in particolare, che:

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell'allegato I e possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei casi sopra menzionati, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.